

ATTO DI INDIRIZZO PER IL FINANZIAMENTO  
DELLA MEDIATECA REGIONALE  
E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

per l'anno 2014,

ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 1999, n. 98

“Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e  
multimediali” e successive modifiche e integrazioni

1. PREMESSA.....	1
2. AVVISI PUBBLICI.....	2
3. MEDIATECA REGIONALE (art. 8 della L.R. 98/1999).....	2
4. CONTRIBUTI – Misura massima e Attività Finanziabili.....	3
5. ATTIVITA' AMMESSE e SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
6. SPESE AMMISSIBILI.....	4
7. SPESE INAMMISSIBILI.....	6
8. COMMISSIONE TECNICA INTERNA (CTI).....	6
9. ISTRUTTORIA e VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	7
10. IRRICEVIBILITA' E INAMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO.....	9
11. CRITERI DI VALUTAZIONE e PUNTEGGI.....	10
A) CRITERI GENERALI.....	11
B) CRITERI SPECIFICI per le Attività Continuative.....	12
C) CRITERI SPECIFICI per le Attività non Continuative.....	13
12. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	15
13. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	15
14. RENDICONTAZIONE.....	16
15. REVOCA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO.....	19
16. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	20
17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	20



La presente copia, composta di  
n. 29 facciate è conforme all'origi-  
nale esistente presso questo Servizio  
L'Aquila, Il 23.08.2014

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 5.73 del 9 SET. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Goriani)

M. Autoville Amelle



## 1. PREMESSA

Nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore e dei principi contenuti nello Statuto Regionale e in conformità agli indirizzi regionali di programmazione culturale, nonché a quanto disposto dalla normativa statale in materia di trasparenza e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii., il presente atto stabilisce, per l’anno 2014, gli indirizzi per l’attuazione della L.R. 3 novembre 1999, n. 98, come modificata dalla L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale).

Il presente atto è pubblicato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 e per garantirne la massima conoscibilità, nell’apposita sezione dell’area “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo oltre che nel Portale Cultura del medesimo sito e sul BURAT.

Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente atto di indirizzo e nei limiti dello stanziamento di competenza iscritto sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2014, il Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta Regionale provvede con propri atti:

- a) al finanziamento della Mediateca Regionale (art. 8 della L.R. 98/1999, come sostituito dall’art. 33, comma 3 della L.R. 55/2013), residente presso l’Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano (MR), assegnandole la gestione nella misura dell’1% dello stanziamento stabilito per l’anno 2014 sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 “*Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediale*”, come quantificato dalla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 – 2016);
- b) alla concessione di contributi economici in favore dei soggetti istituzionali, associativi e formativi di cui al successivo paragrafo 5, da assegnare



provvisoriamente nei limiti del restante 99 % delle risorse regionali disponibili di cui sopra, previa emanazione di due avvisi pubblici conformi ai criteri stabiliti dal presente atto di indirizzo.

## 2. AVVISI PUBBLICI

Gli Avvisi pubblici, distintamente per le attività continuative e non continuative di cui al paragrafo 4, indicano la somma complessiva destinata dall'Amministrazione Regionale al finanziamento delle attività e dei progetti ivi individuati.

Gli Avvisi indicano i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di ammissibilità e di valutazione delle istanze. Ciascun soggetto proponente può avanzare istanza di contributo ai sensi di un solo avviso e per una sola iniziativa.

Gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico BURAT e resi disponibili sul Portale Cultura, nella sezione avvisi e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, unitamente alla modulistica utile per la presentazione delle istanze. Il modello di istanza contiene l'elenco tassativo dei documenti da allegare per attestare il possesso dei requisiti necessari alla classificazione delle proposte progettuali distintamente tra le attività continuative e le attività non continuative.

## 3. MEDIATECA REGIONALE (art. 8 della L.R. 98/1999)

In attuazione delle finalità di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 98/1999 come modificata dalla L.R. 55/2013, il finanziamento della Mediateca Regionale è destinato a realizzare le attività di competenza (servizi mediatecari, attività culturali incentrate sulla multimedialità) oltre che al potenziamento delle dotazioni di attrezzature e supporti filmici, audiovisivi e documentali programmate annualmente.

Il Piano Mediateca Regionale 2014 è stato redatto dall'APC di Lanciano in sede di pianificazione annuale delle azioni di propria competenza, di cui al Programma Attività 2014 (approvato con Determinazione Dirigenziale DD28/259 del 17

dicembre 2013) predisposto ai sensi delle LL.RR. n. 35/1978 e n. 12/1993 che disciplinano le funzioni istituzionali e di programmazione delle Agenzie Regionali per la Promozione Culturale.

Gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento delle predette spese, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla MR, sono predisposti dal Responsabile dell'Ufficio APC di Lanciano e sono adottati dal Dirigente del Servizio competente.

Espletate le attività culturali di competenza, sarà cura dell'APC di Lanciano, una volta conclusa la relativa gestione contabile, predisporre la Relazione Consuntiva MR riferita all'esercizio 2014.

Entro il 31 dicembre dell'anno 2014 l'APC di Lanciano predispone la proposta di Programma annuale 2015 della Mediateca Regionale, nei limiti dell'ultimo importo assegnato, e lo trasmette al Servizio competente per la relativa approvazione.

#### 4. CONTRIBUTI – Misura massima e Attività Finanziabili

I contributi sono concessi, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile per ciascuno dei progetti accolti, a sostegno dei soggetti che svolgono le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali individuate dall'art. 4 della L.R. 98/1999 come modificato dall'art. 32 della L.R. 55/2013:

- a) Attività continuative di rilievo regionale svolte dai soggetti che operano in modo costante e con requisiti di professionalità sul territorio regionale nei settori della promozione della cultura cinematografica, della produzione di festival e rassegne e dell'acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- b) Attività non continuative svolte sul territorio regionale, anche dai soggetti non aventi sede legale in Abruzzo, nei settori della produzione di film e audiovisivi, comprese le opere audiovisive difficili, e delle attività di servizi ed editoriali ad essi connesse, nonché in quelli degli eventi e della didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale. Per *opere audiovisive difficili* si intendono: cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista,



documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale. L'attività di produzione di film, documentari e audiovisivi deve avere un legame storico e artistico-culturale con l'Abruzzo.

#### 5. ATTIVITA' AMMESSE e SOGGETTI BENEFICIARI

Sono finanziabili le attività continuative e non – come indicate al paragrafo 4 del presente atto di indirizzo – realizzate sul territorio regionale e in linea con le finalità e gli obiettivi riportati agli artt. 1 e 2 della L.R. 98/1999 e ss.mm.ii..

Possono beneficiare del contributo finanziario i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie: fondazioni, associazioni, Enti locali, Università, Istituti Scolastici e altri organismi a base associativa, nonché soggetti pubblici e singoli operatori.

Tutte le proposte progettuali dovranno contenere, ai fini dell'ammissibilità alla valutazione, la previsione di un cofinanziamento dell'iniziativa - sia con risorse proprie del proponente che a carico di terzi privati - in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del progetto. Detta percentuale minima di cofinanziamento deve essere garantita anche in fase di rendicontazione della spesa, a pena di revoca del contributo con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo.

#### 6. SPESE AMMISSIBILI

In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione dell'iniziativa, riferibili alla sola durata della stessa e dichiarate necessarie per il corretto svolgimento e la buona riuscita delle attività proposte, di cui alle seguenti fattispecie:

A) Costi operativi direttamente collegati e imputabili al progetto o all'attività culturale, quali:

- ✓ la locazione di immobili, centri culturali e di strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena;
- ✓ le spese di viaggio;



- ✓ le spese per l'acquisto e il noleggio di materiali e forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale (esclusi i beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00);
  - ✓ compensi e spese necessarie per l'alloggio di artisti, relatori e personale incaricato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori occasionali o a progetto, professionisti, ecc.), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione (eventuali voci di spesa che includano indistintamente il vitto e l'alloggio sono ammesse in misura pari al 70% dell'importo complessivo indicato);
  - ✓ spese di assistenza esterna per consulenze ed affidamento di servizi;
- B) Costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- C) Costi di promozione; a titolo esemplificativo si indicano: spese per la stampa e la distribuzione di manifesti, volantini e programmi, con esclusione dei cataloghi dedicati, spese per la realizzazione di servizi radiofonici e televisivi, spese per l'organizzazione della presentazione al pubblico dei film e degli audiovisivi prodotti, ecc.;
- D) Altri costi di attuazione (quali tasse, imposte, spese di affissione) dichiarati indispensabili.

Le spese generali e di gestione, non comprese nelle categorie di cui sopra, sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

Per le sole attività non continuative inerenti opere cinematografiche, audiovisive e multimediali, le spese ammissibili, come sopra specificate, devono essere rappresentate distintamente e ricondotte – sia nel preventivo che nel rendiconto - alle fasi di seguito elencate: produzione (cui afferiscono i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive), preproduzione (cui sono imputati i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive), distribuzione (in cui sono compresi i costi relativi alla diffusione e alla promozione di opere audiovisive e le spese di acquisto dei supporti per la loro duplicazione).



## 7. SPESE INAMMISSIBILI

Sono ritenute inammissibili:

- le spese connesse alla ristorazione e al vitto di partecipanti, relatori, artisti e collaboratori che concorrono alla realizzazione delle attività finanziate;
- i rimborsi e le spese sostenute dai soci e dai membri dei soggetti proponenti;
- le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00;
- le spese di stampa di libri e pubblicazioni;
- le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte, dall'avvio (fase organizzativa) alla conclusione dell'iniziativa.

In sede di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, la suddetta inammissibilità è estesa anche alle:

- spese impreviste (non indicate nel preventivo dei costi del progetto) e/o non strettamente correlate alla natura dell'iniziativa;
- spese in economia carenti di documentazione giustificativa.

In sede di erogazione a titolo di saldo del contributo provvisoriamente assegnato, se l'importo della spesa effettivamente sostenuta, al netto di quelle inammissibili, risulta inferiore al preventivo ammesso a finanziamento, il contributo da liquidare è rideterminato secondo i criteri riportati nel successivo paragrafo dedicato alla "*Rendicontazione*".

## 8. COMMISSIONE TECNICA INTERNA (CTI)

E' istituita, con provvedimento del Dirigente competente apposita Commissione Tecnica Interna (di seguito "CTI") per la valutazione delle proposte presentate, composta dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali con funzioni di Presidente, da due funzionari regionali, uno dei quali individuato come responsabile del procedimento, e da un segretario; ai componenti la CTI non spetta alcun compenso salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione sostenute per la

partecipazione alle riunioni della Commissione nei limiti delle somme assegnate al Servizio Beni e Attività Culturali.

## 9. ISTRUTTORIA e VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria preliminare delle istanze ricevute.

L'istruttoria preliminare, volta a verificare l'assenza di cause di irricevibilità, si conclude con la redazione dell'elenco di tutte le proposte presentate, recante l'indicazione delle eventuali cause di irricevibilità riscontrate, di cui al successivo paragrafo "*Irricevibilità e inammissibilità a finanziamento*". L'elenco come sopra elaborato è trasmesso al Servizio competente che, predispone e trasmette le necessarie comunicazioni agli esclusi in via preliminare per cause di irricevibilità.

La Commissione Tecnica, preso atto degli esiti dell'istruttoria preliminare eseguita dal responsabile del procedimento:

- verifica l'eventuale presenza di cause di inammissibilità a finanziamento, la fattibilità economico/progettuale e l'ammissibilità delle spese esposte nei bilanci preventivi dei progetti valutabili, quantificando l'importo del preventivo ammesso di spesa per ciascuno di essi;
- rileva il profilo di merito dei singoli progetti sulla scorta degli elementi valutativi di cui al successivo paragrafo "*Criteri di valutazione e punteggi*", indicando, sulla base dei punteggi attribuiti, gli importi dei contributi da assegnare, calcolati percentualmente sui rispettivi preventivi di spesa ammessa, con le modalità di cui al paragrafo "*Determinazione dei contributi*";
- predispone l'elenco delle proposte escluse con l'indicazione delle cause di inammissibilità a finanziamento rilevate; predispone le graduatorie dei potenziali beneficiari, distintamente tra attività continuative e non continuative, in ordine decrescente di punteggio, completa degli importi dei contributi provvisoriamente assegnati.





La fase di valutazione si conclude con specifico verbale di approvazione, da parte della Commissione, dell'elenco delle proposte escluse e delle graduatorie provvisorie. Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni e Attività Culturali si procede alla presa d'atto delle graduatorie dei beneficiari, disponendone la pubblicazione sul BURAT, nella sezione avvisi e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

Ai beneficiari è data comunicazione dell'assegnazione provvisoria dei contributi tramite PEC; ove ciò non sia possibile, si procede a mezzo raccomandata A/R.

Analoga comunicazione è trasmessa agli esclusi per cause di inammissibilità a finanziamento delle proposte presentate, assegnando agli stessi il termine di legge per la proposizione di eventuali ricorsi.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli ammessi al finanziamento, a pena di decadenza dai benefici:

a) se l'attività non è ancora iniziata o è *in itinere*, rilasciano apposita dichiarazione di impegno ad attuare o concludere l'iniziativa in modo conforme a quanto proposto; nella medesima dichiarazione, gli ammessi possono richiedere l'erogazione di un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo provvisoriamente concesso;

b) se l'attività è stata conclusa, rilasciare apposita dichiarazione di averla attuata conformemente alla proposta, potendo richiedere l'anticipazione del 50% del contributo concesso, ovvero presentando o riservandosi di presentare, entro il termine di novanta giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione utile per la liquidazione delle spettanze.

Il progetto si intende completamente realizzato se sono state integralmente pagate tutte le spese riconducibili a quelle *ammesse*.

Eventuali rinunce o altre economie effettivamente accertate consentono lo scorrimento delle graduatorie dei beneficiari, ai quali è data comunicazione dell'assegnazione provvisoria del contributo secondo le medesime modalità sopra



previste; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta è finanziata parzialmente.

Entrambe le graduatorie scorrono fino ad esaurimento delle rispettive risorse negli importi stabiliti con la Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente atto di indirizzo e resi noti negli avvisi pubblici; completata la copertura finanziaria di tutti i progetti ammessi di una graduatoria, le eventuali economie su di essa realizzate sono utilizzate per lo scorrimento dell'altra.

#### 10. IRRICEVIBILITA' E INAMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

Sono *irricevibili*, e pertanto escluse in via preliminare a seguito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento e recepita dal Dirigente del competente Servizio, le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti nel presente atto;
- b) redatte in modo non conforme ai modelli allegati all'avviso pubblico;
- c) prive della sottoscrizione e/o della copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente o del singolo privato proponente;
- d) incomplete della prevista documentazione a corredo dell'istanza, come richiesta in rapporto alla tipologia dell'attività proposta (continuativa e non);
- e) prive della dichiarazione dell'assenza di fini di lucro delle iniziative proposte;
- f) prive della dichiarazione inerente il rispetto del "regime de minimis" di cui al *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013*;
- g) presentate oltre il termine utile indicato nel relativo avviso.

Sono *inammissibili a finanziamento*, e pertanto escluse a seguito della valutazione effettuata dalla CTI e recepita dal Dirigente del competente Servizio, le istanze:

- h) relative ad attività che si svolgono fuori dal territorio regionale;



- i) relative ad attività che non prevedono una partecipazione finanziaria – sia con risorse proprie del proponente che a carico di terzi privati – pari ad almeno il 20% della spesa complessiva;
- j) relative ad attività non continuativa di produzione cinematografica e audiovisiva che non prevedono nella scheda tecnica dell'opera di sviluppare sul territorio abruzzese almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione, ovvero che non presentano alcun legame storico, artistico o culturale con l'Abruzzo;
- k) relative ad attività che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, ovvero di contributi già concessi dalla Regione;
- l) relative ad attività di tipo istituzionale aventi valenza meramente interna proposte da soggetti privati e da ordini e categorie professionali e che perseguono finalità difformi da quelle espressamente indicate dall'art. 2 della L.R. 98/1999 come modificato dall'art. 30 della L.R. 55/2013;
- m) relative a corsi di formazione, da svolgersi a pagamento previa iscrizione, non finalizzate alla pubblica diffusione e promozione della cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, ovvero a percorsi educativi non riconducibili alle attività di educazione all'immagine di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 98/1999 come modificato dall'art. 30 della L.R. 55/2013;
- n) relative a proposte di realizzazione e stampa di libri e cataloghi, di acquisto di pubblicazioni già diffuse e distribuite e di acquisto di audiovisivi e DVD prodotti con sostegno economico regionale;
- o) relative a stage e a eventi promozionali di carattere commerciale;
- p) relative a richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto di beni mobili o alla ristrutturazione di immobili.

## 11. CRITERI DI VALUTAZIONE e PUNTEGGI

La Commissione valuta le proposte sulla base di sei parametri di cui ai seguenti criteri:



A) due criteri generali validi per tutte le proposte progettuali (1- Rilevanza territoriale dell'iniziativa e 2- Cofinanziamento del proponente);

B) due criteri specifici validi per le attività continuative (1- Promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa e 2- Periodicità dell'iniziativa);

C) due criteri specifici validi per le attività non continuative (1- Promozione dell'iniziativa e Distribuzione dei prodotti finiti e 2- Innovazione progettuale).

Ciascuna proposta, pertanto, è valutata sulla base di quattro criteri, di cui due generali e due specifici per tipologia di appartenenza, al fine di produrre due graduatorie distinte, di cui una relativa alle proposte di attività continuativa e l'altra relativa alle proposte di attività non continuativa.

### A) CRITERI GENERALI

#### Primo criterio: Rilevanza territoriale dell'iniziativa

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile (max 15)
Iniziativa a carattere sovraeuropeo	15
Iniziativa a carattere europeo	10
Iniziativa a carattere nazionale	7
Iniziativa a carattere regionale	5
Iniziativa a carattere provinciale	2
Iniziativa a carattere comunale	1

L'indicatore *carattere* coniuga l'ampiezza del bacino di utenza che partecipa e accede alla pubblica fruizione dell'iniziativa con la capacità dell'intervento di rilanciare l'immagine regionale attraendo flussi turistici; per qualificare il *carattere* risultano pertanto determinanti l'assetto organizzativo, la partecipazione di partner e l'articolazione del piano operativo dell'iniziativa, prescindendo dalla



declaratoria del suo titolo o da altra mera definizione della manifestazione che non sia oggettivamente riscontrabile.

**Secondo criterio:** Cofinanziamento del proponente (risorse proprie/sponsorizzazioni)

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile (max 10)
Dal 40% al 50%	max 10
Dal 30% al 40%	max 6
Dal 20% al 30%	max 4

**B) CRITERI SPECIFICI per le Attività Continuative**

**Primo criterio:** Promozione e pubblicizzazione a mezzo manifesti/locandine, pubblicazioni/cataloghi/libri, stampa, radio, televisione e media.

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio cumulabile (max 15)
Pubblicità tramite siti web/internet	5
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello nazionale/internazionale	4
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello regionale/provinciale	3
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello locale	2
Diffusione di pubblicazioni/cataloghi/libri autoprodotti	4
Pubblicità tramite manifesti/locandine a livello regionale/provinciale	2
Pubblicità tramite manifesti/locandine a livello locale	1

L'indicatore *livello* di pubblicizzazione si riferisce all'ampiezza dell'ambito di risonanza e diffusione informativa dell'iniziativa, rilevante ai fini della pubblica fruizione e della visibilità dell'immagine regionale. I punteggi sono **cumulabili** (max 15) se riferiti ai differenti **mezzi** di pubblicità, ma non lo sono se riferiti ai differenti livelli dello stesso mezzo.

**Secondo criterio:** Periodicità dell'iniziativa.

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile (max 20)
OTTIMA (oltre 10 anni)	20
BUONA (da 6 a 10 anni)	15
DISCRETA (da 3 a 5 anni)	7

La *periodicità dell'iniziativa* va espressamente indicata nell'istanza e, per il conseguente riconoscimento di attività continuativa, è necessario documentare almeno gli ultimi tre anni consecutivi di attività mediante presentazione delle relazioni illustrative delle attività realizzate e dei relativi bilanci economici.

### **C) CRITERI SPECIFICI per le Attività non Continuative**

Gli ulteriori e seguenti criteri specifici sono utilizzati, in aggiunta ai criteri generali applicabili a tutte le istanze, per valutare nel merito le proposte di:

- produzione di film e audiovisivi e connessi servizi editoriali;
- eventi di promozione della cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale;
- didattica e percorsi educativi nei campi della cinematografia, dell'audiovisivo e della multimedialità.

**Primo criterio:** Promozione dell'iniziativa (eventi e percorsi educativi) e Distribuzione dei prodotti finiti (film e audiovisivi) a mezzo manifesti/locandine,



pubblicazioni/manuali, stampa, radio, televisione, media e pubbliche proiezioni di presentazione di opere cinematografiche e audiovisive.

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio cumulabile (max 15)
Promozione dell'iniziativa ed editing di film e audiovisivi tramite siti web/internet	5
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello nazionale/internazionale	4
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello regionale/provinciale	3
Pubblicità tramite stampa/radio/tv a livello locale	2
Diffusione di pubblicazioni/manuali autoprodotti Distribuzione/presentazione film e audiovisivi	4
Pubblicità tramite manifesti/locandine a livello regionale/provinciale	2
Pubblicità tramite manifesti/locandine a livello locale	1

L'indicatore *livello* di promozione/distribuzione si riferisce all'ampiezza dell'ambito di risonanza e diffusione informativa dell'iniziativa, rilevante ai fini della pubblica fruizione e della visibilità dell'immagine regionale. Per ciascuna proposta i punteggi sono **cumulabili** (max 15) se riferiti ai differenti **mezzi** promozionali, ma non lo sono se riferiti ai differenti livelli dello stesso mezzo.

#### Secondo criterio: Innovazione progettuale

ELEMENTO di VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile (max 20)
ALTA presenza di elementi di novità	Fino a 20

MEDIA presenza di elementi di novità	Fino a 15
BASSA presenza di elementi di novità	Fino a 7

L'indicatore *presenza di elementi di novità* è desumibile dall'architettura progettuale complessiva: strumenti attuativi moderni, contenuti inediti, peculiare tipologia d'intervento e aggiornate modalità di sperimentazione come valutata dalla Commissione tecnica.

## 12. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

La valutazione finale di ciascuna istanza è ottenuta sommando tutti i punteggi parziali attribuiti sulla base dei criteri generali e dei criteri specifici relativi alle distinte tipologie di attività finanziabili.

Sulla base del punteggio finale attribuito ai singoli progetti, viene individuata la corrispondente percentuale massima di contributo assegnabile, in rapporto alle seguenti classi di punteggio:

Classi di punteggio	Percentuale contributiva (max 50%)
Fino a 15 punti	0%
Superiore a 15 e fino a 30 punti	Non superiore al 20%
Superiore a 30 e fino a 45 punti	Non superiore al 30%
Superiore a 45 e fino a 60 punti	Non superiore al 50%

Per ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, il contributo è calcolato, nella misura percentuale individuata come da tabella che precede, sul totale delle spese ritenute ammissibili – cioè sul preventivo ammesso.

## 13. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, i beneficiari provvisoriamente ammessi possono richiedere - sia che





l'attività sia iniziata, in itinere o conclusa - l'erogazione di un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo provvisoriamente concesso con impegno alla restituzione della somma, maggiorata di interessi al saggio legale, nel caso in cui si verificano le ipotesi di cui al paragrafo 15 "Revoca e Restituzione del contributo".

In sede di richiesta di anticipazione come sopra, come pure in sede di presentazione del rendiconto ai fini della liquidazione del saldo, il beneficiario è tenuto a rendere apposita dichiarazione inerente il rispetto del "regime de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il competente Servizio Beni e Attività culturali è autorizzato a richiedere ogni integrazione documentale o chiarimento utile alla determinazione del contributo definitivo concedibile e alla liquidazione delle somme da erogare.

#### 14. RENDICONTAZIONE

La liquidazione del contributo definitivamente concesso, come pure del saldo da erogare è disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta Regionale.

Per le suddette finalità i beneficiari sono tenuti a presentare, con nota a firma del legale rappresentante, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate percepite o da percepire, completo della documentazione sotto elencata, entro e non oltre **novanta** giorni dalla conclusione del progetto, a pena di revoca del contributo e restituzione dell'anticipo se già percepito.

Per data di conclusione del progetto si intende la data del pagamento dell'ultima fattura portata a rendicontazione.

##### A) Documentazione da allegare al rendiconto delle entrate e delle uscite:

- dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte completa del programma dell'evento/manifestazione, ovvero relazione tecnica completa delle fasi lavorative di film e documentari, nel caso di attività di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale;

- dichiarazione della pertinenza alla natura e durata dell'attività svolta delle voci di spesa esposte nel riepilogo del conto consuntivo;
- copia conforme all'originale della documentazione contabile quietanzata (titoli giustificativi delle spese rendicontate);
- copia stralcio del conto corrente bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati agli eventuali fornitori, consulenti, collaboratori e artisti coinvolti, ovvero quelli per altri oneri connessi alla realizzazione delle attività;
- copie di ricevute e scontrini fiscali di eventuali pagamenti effettuati in contanti non tracciabili dal conto corrente (es. diritti S.I.A.E., oneri di affissione, acquisto carburante e quant'altro) ma comunque riconducibili all'attività realizzata dal beneficiario e oggetto di contribuzione regionale;
- certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- dichiarazione inerente il perdurante rispetto del "regime de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 circa l'assoggettabilità alla ritenuta d'acconto sui contributi concessi dalla Regione;
- dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. 136/2010) con indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, e dei nominativi e dei codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;
- copia del materiale promozionale realizzato per l'iniziativa: cataloghi, programmi, audiovisivi informativi e quant'altro diffuso ai fini pubblicitari;

**B) Altri obblighi a carico dei beneficiari:**



- riportare sul materiale informativo e promozionale dell'iniziativa il logo della Regione Abruzzo e la dicitura "Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Beni e Attività Culturali – Iniziativa realizzata con contributo regionale ex L.R. 98/1999";
- nel caso di attività di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale, menzionare, nei titoli di testa dei film e dei documentari prodotti e sulle copertine dei relativi supporti, il finanziamento regionale riportando logo e dicitura di cui al punto precedente;
- consegnare - per scopi conservativi e divulgativi - almeno 10 copie dei materiali prodotti (cataloghi cartacei, libri, supporti audiovisivi e multimediali dei film e dei documentari e quant'altro realizzato) alla Mediateca Regionale, residente presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano che provvede ad inviarne copia anche alle mediateche delle altre Agenzie Regionali;
- ai fini della verifica della *crescita costante dell'attività produttiva ... con conseguente incremento delle unità lavorative*, di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 98/1999, rilasciare apposita dichiarazione relativa alla consistenza delle unità lavorative impiegate a qualsiasi titolo, anche occasionale, per la realizzazione delle attività sostenute dal contributo regionale concesso.

Per usufruire del contributo in misura corrispondente all'importo assegnato, l'attuazione delle attività ammesse a finanziamento deve risultare conforme a quanto proposto anche sotto il profilo finanziario.

Nel caso in cui il totale delle spese rendicontate, al netto di quelle inammissibili, dovesse risultare inferiore al 90% del preventivo ammesso a finanziamento, l'importo del contributo da liquidare viene ridotto proporzionalmente e rimodulato applicando la percentuale contributiva individuata in fase di valutazione al totale dei costi ammissibili ed effettivamente rendicontati. Qualora l'importo del contributo rimodulato risulti inferiore alla somma eventualmente già erogata a titolo di



anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eccedente l'anticipo erogato, maggiorata degli interessi al tasso legale maturati dalla data di riscossione a quella di effettivo riversamento alla tesoreria regionale.

#### 15. REVOCA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio Beni e Attività culturali provvede a revocare il contributo provvisoriamente concesso – con obbligo di richiedere la restituzione di eventuali acconti già erogati con maggiorazione degli interessi legali – nel caso si verifichi anche un solo evento di quelli di seguito riportati:

- interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- mancata presentazione del rendiconto nei prescritti termini indicati dal presente atto di indirizzo;
- mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste dal Servizio, ovvero presentazione delle stesse oltre il termine fissato nella richiesta;
- carenza della documentazione finale di spesa non sanata entro il termine assegnato;
- realizzazione dell'iniziativa in modo difforme dalla proposta ammessa a finanziamento;
- esposizione nel rendiconto di voci di spese diverse da quelle preventivate nel piano finanziario della proposta ammessa a finanziamento;
- cofinanziamento sostenuto in misura inferiore al 20% del costo effettivo del progetto;
- nelle ipotesi di cofinanziamento preventivato in percentuale superiore al 20% del costo del progetto, riscontro di un cofinanziamento sostenuto inferiore di oltre il 15% rispetto a quello preventivato;
- utilizzo, anche parziale, del contributo per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato la concessione;



- gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli effettuati a campione.

Il procedimento di revoca, attivato dal competente Servizio nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si conclude con l'adozione del relativo provvedimento.

Le economie prodotte da eventuali revoche di contributi possono consentire lo scorrimento delle graduatorie ed il finanziamento di altri soggetti utilmente collocati nelle stesse.

#### 16. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 98/1999 e ss.mm.ii., i contributi oggetto del presente Atto di indirizzo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.

A tal fine, è posto a carico dei soggetti beneficiari l'obbligo di rendere apposita dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013; in assenza di detta dichiarazione, le istanze di contributo sono considerate irricevibili e, nelle successive fasi, non si procederà ad alcuna erogazione nei confronti dei soggetti beneficiari.

Il Servizio competente provvede a garantire gli ulteriori adempimenti in attuazione della predetta normativa, con particolare riferimento all'inserimento dei contributi concessi nella Banca Dati Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico (L.R. 18 dicembre 2013, n.55 Legge Europea Regionale 2013 Artt. 35-37).

#### 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La L.R. 55/2013 (legge europea regionale), apportante modifiche alla L.R. 98/1999 è entrata in vigore in data successiva al termine di presentazione delle istanze previsto nella precedente formulazione della L.R. 98/1999 art.10, comma 1.

Il Servizio competente provvede a comunicare l'avvenuta adozione del presente atto di indirizzo ai soggetti che abbiano già presentato istanze, a valere sulle risorse stanziare nel 2014, con le modalità e nei termini previsti dalla L. R. 98/1999 nella sua formulazione antecedente la novella introdotta con L.R. 55/2013.

I soggetti di cui sopra ripresentano le relative istanze secondo le modalità e nei termini prescritti dall'*Avviso pubblico* di cui all'omonimo paragrafo.

In caso di mancata ripresentazione o di ripresentazione fuori termine dell'istanza, la medesima è ritenuta inammissibile.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni contenute dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.